

# Assicurazione per la copertura dei rischi della Responsabilità civile

DIP – Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: SIDELF – Società Italiana Dermatologia Legale e Forense



Generali Italia S.p.A., iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00021, autorizzata con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927.

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale verso terzi di Medici, specializzandi e specialisti in Dermatologia iscritti alla Società italiana Dermatologia Legale e Forense - SIDELF.



## Che cosa è assicurato?

### ✓ RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI

La copertura tiene indenne l'Assicurato/Aderente, Medico specialista in Dermatologia che esercita la professione in regime libero professionale, di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione assicurata.

### ✓ RESPONSABILITÀ CIVILE O AMMINISTRATIVA PER COLPA GRAVE

La copertura tiene indenne l'Assicurato/Aderente, Medico specialista in Dermatologia, che esercita la professione presso struttura privata senza assunzione diretta di obbligazioni nei confronti del paziente o quale dipendente SSN, anche nell'esercizio della professione in regime intramoenia, di quanto è tenuto a rimborsare alla struttura di appartenenza o all'Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dal giudice civile competente o dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell'Assicurato/Aderente in relazione a danni dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati per errori personalmente commessi nell'esercizio della professione assicurata.

È compresa la RC derivante all'Assicurato/Aderente:

- ✓ dallo svolgimento dell'attività di dermochirurgia;
- ✓ da prestazioni rese per obbligo di solidarietà umana; dallo svolgimento di attività nell'ambito di eventi sportivi e gare;
- ✓ dall'impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche radianti e di immagine per scopi diagnostici e terapeutici;
- ✓ dall'impiego di sonde e cateteri o altre tecniche per esami, analisi diagnostiche e terapeutiche a carattere invasivo;
- ✓ per l'attività di formazione e docenza, arbitrato, CTU e mediazione; dall'attività di rilascio di certificati di idoneità in genere da cui siano conseguiti danni da morte o lesioni alla persona;
- ✓ dalla prescrizione e somministrazione di medicinali off label;
- ✓ dall'effettuazione di vaccinazioni somministrate in qualsiasi fascia di età;
- ✓ nello svolgimento della sua attività professionale per conto di associazioni di volontariato, di ONLUS, del Servizio di Emergenza Sanitaria Nazionale 118 o del servizio di continuità assistenza e/o emergenza territoriale (cd guardia medica);
- ✓ per le lesioni personali, escluse le malattie professionali, cagionate ai lavoratori addetti ai luoghi di lavoro presso i quali è incaricato quale "medico competente" ai sensi del d.lgs. 81/2008.

### ✓ RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE PATRIMONIALE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La copertura tiene indenne l'Assicurato/Aderente di quanto questi è tenuto a pagare in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali dei pazienti stessi.

Se l'Assicurato/Aderente esercita la professione in regime libero professionale sono altresì compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione alla conduzione dei locali adibiti a proprio Studio Professionale Privato, inclusi i danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'assicurazione I.N.A.I.L. a seguito di infortunio. Tale copertura è prestata per i fatti verificatisi durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, indipendentemente dalla data di ricevimento della richiesta di risarcimento, ferme le norme in materia di prescrizione e decadenza.

Per i Medici specializzandi, l'assicurazione vale per l'attività professionale svolta nell'ambito del corso di specializzazione e per le attività professionali con la stessa compatibili ai sensi di legge.

**Il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di risarcimento per Sinistro e per anno.**



## Che cosa non è assicurato?

**Non sono considerati terzi:**

- \* **il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato/Aderente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- \* **i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al primo punto in elenco;**
- \* **le società in cui l'Assicurato/Aderente rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.**

**L'assicurazione non copre i danni:**

- \* **diversi da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;**
- \* **conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato/Aderente e non derivate dalla legge;**
- \* **da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato/Aderente o da lui detenute nonché a cose che l'Assicurato/Aderente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- \* **derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);**
- \* **cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi;**
- \* **da trasformazioni ed assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;**
- \* **derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali derivanti dal ruolo di Direttore Sanitario nonché di quelle di dirigente responsabile di reparti o di altra unità;**
- \* **derivanti da attività di sperimentazione clinica e di ricerca e sperimentazione di farmaci;**
- \* **conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato/Aderente;**
- \* **derivanti all'Assicurato/Aderente per la responsabilità ad esso imputabile per fatto altrui, nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati;**
- \* **conseguenti a conservazione, distribuzione del sangue e dei suoi preparati o derivati di pronto impiego;**
- \* **derivanti dalla proprietà dei locali in cui l'Assicurato/Aderente svolge l'attività; derivanti dalla conduzione dei locali in cui l'Assicurato/Aderente svolge l'attività se diversi dallo Studio Professionale Privato di cui sia titolare;**
- \* **derivanti dalla pratica di tecniche di fecondazione assistita;**
- \* **derivanti dall'effettuazione di analisi chimiche nel settore merceologico ed ambientale e/o indagini ed analisi a carattere genetico e/o prenatale;**
- \* **derivanti dall'impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive nonché da pratiche mediche considerate doping;**
- \* **verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, sommosse;**
- \* **di qualunque natura derivanti da amianto, da emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;**
- \* **danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato;**
- \* **da interventi di chirurgia estetica e/o trattamenti di medicina estetica non dermatologica e/o di cosmesi nonché da esecuzione di tatuaggi e piercing;**
- \* **relativi a richieste di risarcimento che possano pervenire all'Assicurato/Aderente durante il periodo di efficacia dell'assicurazione connesse a "circostanze" o "fatti" a lui noti prima della decorrenza della copertura assicurativa.**

**Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli oneri relativi ad ogni genere di sanzione nonché gli oneri fiscali.**



### Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di indennizzo, Franchigie e Scoperti, che sono riepilogati in Polizza e contenuti nelle Condizioni di assicurazione.



### Dove vale la copertura

✓ L'assicurazione copre gli Aderenti Assicurati negli stati membri dell'Unione Europea, nel territorio della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.



### Che obblighi ho?

L'Assicurato/Aderente **deve**:

- all'atto della prima adesione o del rinnovo **compilare e sottoscrivere** il Modulo di Adesione
- **fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e comunicare**, nel corso del contratto, **i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato**. Deve inoltre comunicare a Generali Italia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio
- **in caso di sinistro** presentare denuncia all'Intermediario entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

**Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'assicurazione.**



### Come e quando devo pagare?

Il Premio deve essere pagato tramite bonifico bancario su conto corrente bancario indicato dall'Intermediario o con carta di credito, entro la data di decorrenza definita nel Modulo di Adesione.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Convenzione tra Generali Italia e SIDELF ha validità dal fino al 31/12/2025.

La copertura prestata a favore di ciascun Assicurato/Aderente ha la durata indicata nel Certificato di Assicurazione.

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'Assicurato/Aderente nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione, anche se relative a comportamenti posti in essere nei 10 anni precedenti all'effetto della Polizza.



### Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione prestata a ciascun Assicurato/Aderente cessa alla scadenza stabilita nel Certificato di Assicurazione senza necessità di disdetta.

**Se il contratto è collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla sua conclusione. In tal caso, deve inviare richiesta scritta all'Agenzia che gestisce il contratto o a Generali Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC**